

Ordinanza n. 1/2021/GOA

Il Direttore Aeroportuale Nord-Ovest,

- Visto il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, concernente l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ai sensi dell'art. 746, 4° comma, del Codice della Navigazione;
- Visto l'art. 3 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, concernente i voli di Stato;
- Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2011 in materia di trasporto aereo di Stato;
- Vista la Convenzione per l'affidamento della gestione totale dell'Aeroporto di Villanova d'Albenga stipulata tra l'ENAC e la Società Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A. (AVA S.p.A.) il 15/10/2012 per una durata di venti anni decorrenti dal 25/09/2014, e l'Atto aggiuntivo del 19/09/2014 alla Convenzione;
- Vista l'ordinanza del Direttore Aeroportuale Nord Ovest n. 3/2019/GOA avente ad oggetto la modifica della denominazione dell'aeroporto di Villanova d'Albenga in "Riviera Airport - Clemente Panero" (da ora, l'aeroporto).
- Considerato che AirGreen s.r.l. ha partecipato alla procedura di gara "ARCA_2018_113 - fornitura di un Servizio di Elisoccorso", indetta da Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., aggiudicandosi il relativo "Lotto 3 - Affidamento del servizio di Elisoccorso per la Regione Liguria - base con operatività h 12 per n. 2 anni e h 24 per i successivi 7 anni", sull'Aeroporto di Villanova D'Albenga";



- Considerato che il bando per la fornitura del servizio di elisoccorso con base presso l'Aeroporto di Villanova D'Albenga prevede per il Lotto 3, Regione Liguria, una operatività H12 per i primi due anni;
- Considerato che l'orario invernale dell'Aeroporto di Villanova D'Albenga, 8:30 – 18:30, non consentirebbe la piena operatività del servizio H12, come invece stabilito dal bando anzitutto;
- Vista la nota del Direttore - U.O.C. "EMERGENZA TERRITORIALE 1.1.2 e 1.1.8 (prot. n. 0033103 del 19/11/2020) nella quale si rappresenta alla Regione Liguria la necessità della fornitura del servizio antincendio da parte dei Vigili del Fuoco, al fine di garantire la piena operatività del servizio di elisoccorso nell'orario dalle 8 alle 20 presso l'Aeroporto di Villanova D'Albenga;
- Vista la nota (prot. n. 0033434 del 23/11/2020) a firma congiunta del Direttore Generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali Regione Liguria e del Commissario Straordinario A.LI.SA. con la quale si chiede al Prefetto di Savona, al Comando Regionale Liguria e Provinciale di Savona dei Vigili del fuoco la disponibilità al mantenimento del servizio antincendio presso l'Aeroporto, per garantire la piena operatività dell'elisoccorso, anche nell'orario 8-8:30 e 18:30-20:00;
- Preso atto della nota del 26/11/2020 (AP/ST/104.20) con la quale la società Riviera Airport dichiara di non poter assicurare il servizio antincendio per elisoccorso durante l'orario di chiusura dell'aeroporto (8:00-8:30, 18:30-20:00) nelle more della definizione di un accordo con una Società terza per quanto attiene il personale da destinare al presidio antincendio, con decorrenza da definire in considerazione dei tempi necessari per la selezione, l'eventuale addestramento e l'ottenimento delle necessarie idoneità;
- Sentita la Direzione Operazioni Nord-Ovest per gli aspetti di competenza;
- Considerata la necessità di contenimento dei costi negli aeroporti a basso traffico;
- Considerata la necessità di ottimizzare l'erogazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea con le effettive esigenze del traffico aereo presso l'Aeroporto di Villanova D'Albenga;
- Considerata la necessità di assicurare la piena operatività del servizio 118 presso la base di Villanova D'Albenga;



Preso atto del parere espresso dalla Direzione Operazioni Nord-Ovest in data 15/01/2021 sulle "Procedure Operative per missioni HEMS AirGreen", allegate al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante;

Preso atto della nota di trasmissione di Riviera Airport delle suddette "Procedure Operative per missioni HEMS AirGreen" sottoscritte da Riviera Airport, Vigili del Fuoco, Enav e AirGreen s.r.l. il 18/01/2021 (prot. ENAC n. 5154) e del Safety Assessment "Operatività sull'Aeroporto di Albenga di voli HEMS in assenza del servizio ATS/AFIS" redatto a corredo di tali procedure;

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto di Villanova d'Albenga.

Art.2

Operatività oraria Aeroportuale

1. L'Aeroporto di Villanova d'Albenga è operativo e aperto al traffico aereo dalle ore 08:30 alle ore 18:30 locali tutti i giorni.
2. Al di fuori dell'orario di copertura dei servizi ATS/AFIS (08:30-18:30) anche nell'orario 08:00-08:30 e 18.30-20.00, il decollo e l'atterraggio in emergenza dell'elicottero impegnato in missioni HEMS per il trasporto sanitario d'urgenza (AirGreen) per/da l'Aeroporto di Villanova d'Albenga è garantito secondo quanto previsto dalla procedura allegata "Procedure Operative per missioni HEMS AirGreen".
3. Le suddette "Procedure Operative per missioni HEMS AirGreen" sono allegate alla presente Ordinanza e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3

Obblighi del Gestore Aeroportuale

1. La Società di Gestione Riviera Airport SpA, nell'orario 8:00 – 20:00, è tenuta a garantire la presenza di tutti i presidi necessari previsti dal Piano di Emergenza Aeroportuale "Norme e procedure per l'assistenza agli aeromobili in emergenza e per il soccorso ad aeromobili in caso di sinistro".



Art. 4

Forme di Pubblicità

1. La Direzione Aeroportuale Nord-Ovest provvede a dare pubblicità alla presente Ordinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, www.enac.gov.it.
2. La Società di Gestione Riviera Airport SpA provvede a pubblicare la presente Ordinanza sul proprio sito internet dell'Aeroporto di Villanova d'Albenga e a richiedere l'aggiornamento delle informazioni aeronautiche pubblicate su AIP-ITALIA.

Art. 5

Rispetto dell'Ordinanza

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Eventuali trasgressioni saranno punite, se il fatto non costituisce più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 6

Decorrenza

1. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato e ha validità fino al 27 marzo 2021.

Art. 7

Impugnabilità

1. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Genova, 18/01/2021

IL DIRETTORE

Dott. Adolfo MARINO

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato n. 1: Procedure Operative per missioni HEMS AirGreen.

